



Tribunale Ordinario di Trieste  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE  
EUROPEA

Il giudice,

nel procedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* iscritto al R.G. n. 5659/2024, proposto da:

████████████████████ con l'avv. CATERINA BOVE

*ricorrente*

nei confronti di:

**MINISTERO DELL'INTERNO** (Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione  
- Unità Dublino), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso  
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, in Piazza Dalmazia n. 3;

*resistente*

a scioglimento della riserva;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, il ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- di provenire dal Pakistan e di aver fatto ingresso in Italia nel mese di maggio 2023;
- di aver presentato domanda di protezione internazionale, formalizzata in data 22.06.23;
- di aver già presentato analoga domanda alle autorità rumene, che il precedente 21 aprile lo avevano identificato e registrato come richiedente asilo;

- che l'Unità Dublino italiana, riscontrata l'esistenza di una precedente domanda di asilo nel sistema EURODAC, indirizzava all'omologa Unità rumena una richiesta di ripresa in carico del richiedente *ex art. 18.1, lett. b), Reg. UE 2013/604*;
- che con nota del 17.07.23 l'Unità Dublino rumena ha accettato la propria competenza;
- che il provvedimento di trasferimento in Romania, disposto dall'Unità Dublino italiana il 20.10.23 e notificato dalla Questura di Trieste il 16.11.23, non è stato impugnato, e che al ricorrente è stato dato appuntamento al 18.12.23 onde procedere alla materiale organizzazione del viaggio;
- che il richiedente non si è presentato in Questura il giorno stabilito, venendo perciò dichiarato irreperibile;
- che ciò ha comportato l'automatica proroga del termine semestrale per il trasferimento, in scadenza il 17.01.24, al giorno 17.01.25, ai sensi dell'art. 29.2, Reg. UE 2013/604;
- di aver appreso della circostanza in occasione dei successivi appuntamenti per il rinnovo del permesso di soggiorno, allorché la Questura di Trieste gli ha comunicato di aver riorganizzato il trasferimento per il giorno 20.06.24;
- di aver eccepito, nelle comunicazioni a mezzo PEC con la Questura, l'infondatezza della dichiarazione di irreperibilità, in virtù del mantenimento ininterrotto del domicilio presso due strutture del sistema di accoglienza per migranti a decorrere dal 10.07.23, e di conseguenza la sopraggiunta scadenza dei termini per il trasferimento in Romania;
- di aver subito, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di trasferimento, la revoca delle misure di accoglienza, con provvedimento del Prefetto di Trieste del 27.09.24.

Ha, infine, evidenziato, quanto al *fumus*, l'insussistenza delle condizioni giustificative della proroga dei termini della procedura di determinazione dello Stato

competente all'esame della domanda (e, di riflesso, per il successivo trasferimento in tale Stato); e, quanto al *periculum*, il trattamento peggiore costituito dalla revoca delle misure di accoglienza, dalla potenziale sottoposizione al trattenimento finalizzato al trasferimento fino al 17.01.25 e dall'impossibilità di vedere esaminata la propria domanda di protezione internazionale.

Con comparsa del 19.11.24 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso cautelare in quanto inammissibile, improponibile ed infondato nel merito.

All'udienza del 20.11.24 le parti si sono richiamate agli atti introduttivi ed è stato concesso termine per il deposito di documentazione integrativa e per note di replica, riservando all'esito la decisione.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e va dunque accolto, dovendosi condividere le motivazioni poste alla base della domanda cautelare, sia con riferimento al *fumus* che al *periculum in mora*.

Va precisato, anzitutto, che la normativa comunitaria dettata dalla cd. direttiva procedure, trasposta nel nostro ordinamento con i d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 18 agosto 2015, n. 142 (per le questioni attinenti all'accoglienza dei richiedenti), è riferibile a tutte le ipotesi di procedure in materia di protezione internazionale: ciò in quanto il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale è concepito in senso ampio, senza scervere -se non nelle disposizioni specificamente dedicate- tra la fase di merito propriamente intesa e quella, logicamente prodromica, della determinazione della competenza Statale (coperta dal cd. Regolamento Dublino).

Non v'è dubbio, perciò, che, in assenza di previsioni valide per i soli procedimenti cd. Dublino, in materia di comunicazioni dei provvedimenti vada applicato il regime generale delineato dal combinato tra gli artt. 11, cc. 2 e ss., d.lgs. 25/08 ("[...]2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di


residenza o domicilio. 3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142[...]” e 5, cc. 1 e ss., d.lgs. 142/15 (“1. Salvo quanto previsto al comma 2, l’obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1. 2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9 e 11, l’indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto”).

Va, inoltre, rammentato che la materia della protezione internazionale, che esige un generale contegno collaborativo del richiedente (art. 11, c. 4, d.lgs. 25/08), si interseca con quella della pubblica sicurezza (in termini di autorità coinvolte e procedure di polizia seguite), i cui principi generali penalistici si applicano in quanto compatibili. Per quanto concerne la condizione di irreperibilità, essa è un’ipotesi del tutto residuale, tenuto conto del combinato tra la normativa di settore (artt. 3<sup>ter</sup> e 3<sup>quinq</sup>, d.lgs. 25/08; artt. 8 e ss., d.lgs. 142/15) e quella penale (*ex multis*, artt. 159 e 293 c.p.p.) con riferimento agli accertamenti disponibili alla forza pubblica. Essa deve dare espressamente atto dell’acclarata impossibilità di mettersi in contatto con il richiedente, con puntuale riferimento agli approfondimenti svolti dopo l’originaria irrintracciabilità: e cioè, di tutti gli accertamenti reputati “logicamente utili ed oggettivamente praticabili”, anche al di là del formalismo normativo, a rintracciare il destinatario (a maggior ragione in presenza di un permesso di soggiorno che possa


consentire l'accesso ad informazioni più dettagliate sui recapiti: così Cass. pen., sez. V, sent. 7 agosto 2014, n. 35103).

Non può trascurarsi, oltretutto, che in materia di protezione internazionale l'irreperibilità si presenta come un concetto distinto da quello di fuga richiesto dall'art. 29.2 del Regolamento, poiché quest'ultima esige un onere probatorio più gravoso, consistente nella dimostrazione inequivoca della volontà di sottrarsi alle ricerche dell'autorità (Cass. civ., sez. lav., ord. 9 settembre 2021, n. 24411; Cass. pen., sez. III, sent. 23 febbraio 2022, n. 22178).

Nel caso di specie, la condizione di irreperibilità del richiedente è smentita *per tabulas* dalla documentazione dimessa dal ricorrente, e non contestata, quanto alla sua stabile sistemazione in città (dapprima presso i locali della Caritas di "Casa Malala", tra il 10.07.23 e il 22.12.23, e poi presso un appartamento dell'ICS, in via San Servolo, dopo il 22.12.23 e fino alla revoca delle misure in suo favore: docc. 7, 10 allegati a ricorso introduttivo).

L'ipotesi dell'irreperibilità del sig.  ulteriormente, è esclusa dalla dimostrazione delle sue plurime presenze in Questura per regolarizzare la propria posizione sul Territorio Nazionale (doc. 2b allegato a ricorso introduttivo), con successivi rinvii degli appuntamenti; tre dei quali, peraltro, nei giorni immediatamente seguenti all'irreperibilità, e ancora entro il termine semestrale di conclusione della procedura (21.12.23, 28.12.23 e 08.01.24).

In tutta evidenza, il ricorrente non si è sottratto alla possibilità di essere rintracciato dalla forza pubblica, presentandosi viceversa in prima persona presso la Questura in diverse occasioni.

Il compendio documentale, in tal senso, esclude la possibilità di accogliere le argomentazioni del Ministero resistente: non è noto quale genere di accertamenti sia stato compiuto per rintracciare il sig. ; né possono gravare sul ricorrente le conseguenze delle difficoltà organizzative della Questura, la cui divisione

settimanale delle attività ha rilevanza meramente interna; né può, infine, pretendersi in capo al ricorrente medesimo la conoscenza dei tempi tecnici per la realizzazione dei trasferimenti, essa pure questione organizzativa dell'amministrazione. Se ne evince che la finalità decettiva dell'uomo è rimasta una speculazione sfornita di qualunque evidenza.


Non v'è ragione, pertanto, di applicare al caso di specie la proroga dei termini prevista dall'art. 29.2, Reg. UE 2013/604.

Sono condivisibili anche le prospettazioni, regolarmente provate, del *periculum in mora*: il sig. [REDACTED] privato dell'accessibilità alle misure di accoglienza in virtù del suo rifiuto al (tardivo ed illegittimo) trasferimento, è esposto alle condizioni dell'irregolarità, materiale e giuridica, del soggiorno, e alla possibilità di essere illegittimamente trasferito in altro Paese (e, prima, eventualmente trattenuto).

Alla luce di quanto esposto, la domanda va **accolta** e va pertanto dichiarata la sopravvenuta conclusione, in data 17.01.24, della procedura di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale del sig. Hassan, e conseguentemente il trasferimento della competenza decisionale in capo alle autorità italiane.

Nulla sulle spese di lite, avendo la parte ricorrente fatto richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e trovando, dunque, applicazione il consolidato principio giurisprudenziale per il quale non vi è spazio, in questi casi, per una pronuncia di condanna al pagamento delle spese a carico del Ministero soccombente, poiché "la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non verrebbe per tale via soddisfatto" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012, Rv. 623979).

**P.Q.M.**

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di   
all'accesso alla procedura di esame della domanda di protezione internazionale  
dinanzi alle autorità italiane;
- Nulla sulle spese.

Così deciso a Trieste, il 30.12.2024

Il giudice

dott.ssa Filomena Piccirillo